

DETERMINA N. 23 DEL 24/03/2025**OGGETTO: RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TECNOLINK SRL .**

Il sottoscritto Fabio Iachini in qualità di Presidente del C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 13/04/2022

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati effettuato all'esterno della Società deve avvenire sulla base di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nell'Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

PRESO ATTO che il legislatore, per meglio tutelare il dipendente pubblico che procede alla segnalazione degli illeciti, ha approvato l'inserimento nel D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 dell'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti", che testualmente dispone quanto segue: "*1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di*

competenza ... Omissis... ”ampliando di fatto la sfera delle norme di tutela relative, al fine di garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower, evitando che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalare per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

PRESO ATTO che la Santa Marinella Servizi Srl ha affidato il servizio Whistleblower per la segnalazione delle segnalazioni di corruzioni nella pubblica amministrazione, procedendo attraverso il ME.PA. all'affidamento del servizio alla Società Tecnolink Srl.

CONSIDERATO che le attività oggetto del servizio comportano o possono comportare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO in particolare l'art. 4 paragrafo 1 n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]”* e visto altresì l'art. 4 paragrafo 1 n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

VISTO l'art. 28 paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate on modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

RITENUTO che la società in parola abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite;

DETERMINA

1) Di nominare responsabile del trattamento per la Santa Marinella Servizi Srl, la Società Tecnolink Srl con sede a Torino, in Via P. Bagetti n. 10 – C.F.01119878715, in persona legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Cappiello “Responsabile del trattamento

dei dati personale” per la prestazione da parte della Società in parola del servizio in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale, il trattamento viene effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per conto della Santa Marinella Servizi Srl;

- 2) Di dare atto che la nomina viene formalizzata attraverso la sottoscrizione di un contratto di addendum di cui allo schema allegato;
- 3) Di stabilire che la presente nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento e si intenderà decaduta negli effetti in coincidenza al recesso dall'adesione al servizio con la Società Tecnolink Srl;
- 4) Di provvedere affinché la presente determina, venga comunicata alla ditta interessata.

Il Presidente del C.d.A.

Fabio Iachini

